



Spettabile  
**CLIENTE e FORNITORE**  
Sua Sede

Rif.: 151-2012 C&F SICCV

Milano, 07-06-2012

**Oggetto: R.D. 262/1942 e s.m.i., il Codice Civile Italiano e la Contrattualistica – Le Clausole Vessatorie; quando si applicano e quali sono le implicazioni**

Egregi Signori e Gentili Signore,

nel ns. lavoro di consulenza alle imprese spesso riscontriamo la necessità e ci chiedete di assisterVi nell'analisi e nell'adeguamento della Vs. documentazione di offerta, di conferma d'ordine e, più in generale, dei contratti. In tale ambito, avviamo un nuovo 'filone' di Note Informative in materia di Codice Civile e Contrattualistica per aiutarVi nelle attività imprenditoriali, di consulenza o di auditing all'interno della Vs. Organizzazione o della Clientela di FBC e, con la presente, anche nella Vs. veste di Consumatori.

#### LE PREMESSE

Nell'esame della contrattualistica di Impresa, una particolare attenzione è richiesta dalle così dette clausole vessatorie le quali sono regolate da un'apposita disciplina giuridica (di ispirazione nazionale e comunitaria) e la cui inosservanza ne comporta la nullità.

Va sempre ricordato che le clausole vessatorie non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.

#### IL QUADRO NORMATIVO

- R.D. 262/1942 e s.m.i., Codice Civile Italiano; art. 1341 c.c.
- Direttiva 93/13/CEE, del 05/04/1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i Consumatori
- D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229; art. 33 e ss.

#### LE DEFINIZIONI

Si definiscono *Contraenti*, sia l'Impresa o il Professionista e il Consumatore.

Si definiscono *vessatorie*, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Il termine clausole contrattuali vessatorie deriva dal verbo "vessare" e significa imporsi al soggetto più debole a suo danno: è un concetto riferito chiaramente al Consumatore, parte debole nella contrattazione con l'Impresa.

*I dati del Ricevente sono gestiti in conformità ai requisiti del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.*

Pagina 1 di 4



FBC - Servizi Professionali alle Imprese | via Volterra 6 | 20146 - Milano | PIVA 05408860962

Le informazioni della presente comunicazione e dei relativi allegati possono essere riservate e, comunque, sono esclusivamente destinate alla Società e/o alle persone sopra indicate. La diffusione, la distribuzione e/o la copiatura di dette informazioni, se trasmesse da parte di qualsiasi soggetto diverso dal primo destinatario, è proibita, sia ai sensi dell'art. 816 del C.P., sia ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. .



## LA PRASSI COMMERCIALE

La prassi commerciale e contrattuale vede molto spesso condizioni generali di un contratto predisposte da uno solo dei Contraenti, generalmente quello economicamente più forte, e contenute in appositi formulari già redatti, che vengono offerti all'altra parte per la semplice sottoscrizione.

I casi più frequenti sono i cosiddetti contratti per adesione quali quelli che si stipulano con banche, assicurazioni o società di telecomunicazioni, nei quali l'Impresa offre i propri prodotti o servizi a condizioni predeterminate e il Consumatore si limita semplicemente ad aderire con la sua sottoscrizione. La disciplina nel Codice Civile Italiano sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei Contraenti stabilisce che tali condizioni sono efficaci nei confronti dell'altro, solo se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

Premesso quanto al precedente punto "Le definizioni", si considerano vessatorie le clausole contrattuali che, malgrado la buona fede, determinano a carico del Consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La legge ha imposto che questo tipo clausole devono essere sempre specificatamente approvate per iscritto, in considerazione della situazione di svantaggio in cui pongono il Consumatore e nel presupposto che così chi eventualmente le firma, dovrebbe porre particolare attenzione alla loro descrizione e alla loro sottoscrizione.

Il più delle volte le Imprese e i Professionisti si ritengono tutelati, semplicemente chiedendo due o tre firme sul medesimo contratto, di cui almeno un paio riferite a clausole vessatorie richiamate a caratteri minuscoli: il Consumatore firma dove gli viene indicato, senza leggere, e si ritrova ad aver specificamente approvato condizioni per lui molto onerose o inique. Perciò attenzione: quando ci sono due o più firme da apporre consecutivamente, leggere attentamente il contenuto!

La Direttiva 93/13/CEE ha individuato una serie di 20 diversi tipi di clausole vessatorie (la Direttiva parla di clausole "abusive") che possono essere dichiarate dal Giudice inefficaci anche se il Consumatore le conosceva e le ha sottoscritte. Questo vuole dire che si presumono vessatorie salvo l'accertamento in concreto da realizzare caso per caso attraverso un giudizio.

Se ricadono in una di queste 20 specie, le clausole vessatorie inserite nel contratto si considerano nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto, dando in tal modo al Consumatore una tutela concreta ed effettiva.

Vale dunque il principio che quelle specifiche condizioni contrattuali sono vessatorie e abusive, fino a prova contraria, ed a stabilire se non è vero sarà il Giudice.

Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- 1 escludere o limitare la responsabilità del Professionista in caso di morte o danno alla persona del Consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del Professionista;
- 2 escludere o limitare le azioni o i diritti del Consumatore nei confronti del Professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del Professionista;
- 3 escludere o limitare l'opponibilità da parte del Consumatore della compensazione di un debito nei confronti del Professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;



- 4 prevedere un impegno definitivo del Consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del Professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- 5 consentire al Professionista di trattenere una somma di denaro versata dal Consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del Consumatore di esigere dal Professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- 6 imporre al Consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- 7 riconoscere al solo Professionista e non anche al Consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al Professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal Consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il Professionista a recedere dal contratto;
- 8 consentire al Professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- 9 stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- 10 prevedere l'estensione dell'adesione del Consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- 11 consentire al Professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
- 12 stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- 13 consentire al Professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il Consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- 14 riservare al Professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- 15 limitare la responsabilità del Professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- 16 limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del Consumatore;
- 17 consentire al Professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del Consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- 18 sancire a carico del Consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- 19 stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del Consumatore;



20 prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del Professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del Consumatore.

Tutte le clausole contenute nel contratto e proposte al Consumatore per iscritto devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile, ma in caso di dubbio sul senso di una clausola prevale l'interpretazione più favorevole al Consumatore.

La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.

Sono comunque sempre inefficaci le clausole che, sebbene oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

- escludere o limitare la responsabilità del Professionista in caso di morte o danno alla persona del Consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del Professionista;
- escludere o limitare le azioni del Consumatore nei confronti del Professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del Professionista;
- prevedere l'adesione del Consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto.

È inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il Consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

#### NOTE DI CHIUSURA

Le clausole considerate vessatorie:

- si applicano solo nel rapporto contrattuale tra Impresa o Professionista e Consumatore, e non in quello tra Impresa e Impresa
- possono essere considerate inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.

L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del Consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

Premesso quanto sopra, può essere o, meglio, è opportuna la duplice tutela di un Professionista legale, sia per la redazione di contratti contenenti dette clausole, sia per la sottoscrizione delle medesime da parte del Cliente.

Restando disponibile per informazioni e chiarimenti, cordiali saluti,

*Avv. Claudia BLANDAMURA  
Consulenza e Assistenza Legale*